

LEGGE REGIONALE

Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11.4.79, n. 19 e 10.12.82, n. 38

Legge regionale

" Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11.4.79, n. 19 e 10.12.82, n. 38",

Il Consiglio regionale

ha approvato la seguente legge:

ART. 1

(Delega)

1. I Comuni e le Province sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui all'art. 1 -lettere b), c) e d)- della legge 15.10.1981, n. 590, così come modificato dagli artt. 2 e 4 della legge 13.5.1985, n. 198.

ART. 2

(Procedure)

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura, al verificarsi dell'evento avverso, provvede direttamente, su segnalazione dei Comuni interessati, tramite i propri Uffici e/o gli Enti strumentali, ad effettuare gli accertamenti e ad informare il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste per le determinazioni di competenza.

2. L'Assessore regionale all'Agricoltura sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di delimitazione delle aree colpite, di individuazione delle colture danneggiate e di specificazione delle provvidenze da applicarsi alle aziende agricole interessate. I predetti provvedimenti esecutivi, u

nitamente alle relazioni tecniche sui risultati degli accertamenti di cui
del presente articolo,
al primo comma sono inviati alle competenti Amministrazioni provinciali
e comunali per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.

ART. 3

(Interventi finanziari supplementari per le aziende agricole)

1. In caso di gravi calamità naturali e/o avversità atmosferiche che
provochino perdite di entità superiore al 50% della produzione lorda vendi-
bile dell'area interessata dall'evento, la Giunta regionale può proporre
al Consiglio l'adozione, a favore delle aziende agricole danneggiate, di
interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:

- a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile
per l'acquisto di sementi selezionate;
- b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile
per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi;
- c) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile
per il trasporto dell'acqua alle aziende zootecniche quando ricor-
rano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle neces-
sità degli allevamenti;
- d) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile
per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa
delle colture arboree ed arbustive.

2. I contributi di cui alla lettera a) ^{del precedente comma} possono essere concessi fino ad
un massimo di 15 ettari per azienda in caso di cerealicoltura e di 20 etta-
ri per azienda nel caso di foraggiere.

3. I contributi di cui alla lettera b) ^{del primo comma del presente articolo} sono concessi per un massimo di
30 UBA (unità di bestiame adulto) per azienda. Comunque il numero delle UBA
ammissibili deve essere rapportato alla superficie a foraggiere utilizzata
per l'allevamento.

4. Gli importi dei contributi di cui alle lettere precedenti vanno de-
dotti dall'ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricosti-
tuzione dei capitali, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 15 Ot-
tobre 1981, n. 590.

ART. 4

(Interventi finanziari supplementari per le Associazioni
dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole)

1. Su deliberazione del Consiglio regionale, alle Associazioni dei Pro
duttori agricoli riconosciute e alle Cooperative agricole e loro Consorzi,
composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, comparte
cipanti, costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conserva
zione e vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti,
che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a
causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei terri
tori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente, una
riduzione di conferimenti non inferiore al 35% può essere concesso:

- a) contributo in conto capitale fino al 40% delle maggiori spese di
gestione conseguenti al ridotto utilizzo degli impianti;
- b) prestito quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli
oneri passivi conseguenti a rate di mutui e prestiti scadenti nel
l'annata in cui si è verificato l'evento avverso.

ART. 5

(Compiti del Comune)

1. I Comuni attuano la delega di cui all'art.1 della presente legge, curando:
 - a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di
cui ai precedenti articoli 1 e 3, che devono essere presentate
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione
della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Pu
glia, pena la decadenza del diritto;
 - b) l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuar
si entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presenta
zione delle stesse, fatto salvo quanto previsto nella lettera b)
del successivo art. 6;

- c) l'inoltro all'Amministrazione provinciale delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
- d) la trasmissione agli Istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie per le richieste di importo inferiore a 8 milioni di lire;
- e) l'inoltro all'Amministrazione provinciale degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie relativamente alle richieste di importo superiore a 8 milioni di lire;
- f) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto.

ART. 6

Compiti della Provincia

1. Le Province provvedono a:
 - a) svolgere le funzioni di coordinamento fra la Regione e i Comuni;
 - b) istruire la domanda di concessione delle provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei territori di più Comuni. Tali aziende presenteranno la domanda all'Amministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore superficie dei terreni in conduzione, che curerà l'inoltro delle stesse, entro 10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione, all'Amministrazione provinciale, che provvederà all'istruttoria entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze;
 - c) richiedere, per ottemperare a quanto disposto dall'art. 13 della legge 15.10.1981, n. 590, gli elenchi dei soci dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo;
 - d) avanzare alla Regione la richiesta di accreditamento direttamente ai Comuni dei fondi occorrenti per la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto;

e) emettere e trasmettere agli Istituti di credito interessati i nulla-osta per la concessione dei prestiti di importo superiore a 8 milioni di lire.

2. Le Province sono obbligate a dare immediata comunicazione ai Comuni dell'emissione dei formali provvedimenti di concessione delle agevolazioni contributive e creditizie qualora le proprie decisioni risultino difformi da quelle assunte dai Comuni stessi.

ART. 7

(Oneri esercizio funzioni delegate)

1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli oneri per l'esercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5% delle somme da erogare.

2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso, la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata di ammortamento.

3. La percentuale si intende ripartita nella proporzione del 4% a favore dei Comuni e dell'1% a favore delle Province.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo.

ART. 8

(Poteri sostitutivi)

1. Qualora i Comuni, al termine di 140 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di delimitazione del territorio danneggiato, risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida a procedere entro un tempo definito, affida l'espletamento dei compiti alla Provincia competente per territorio, che si avvale, per la circostanza, degli Uffici tecnici periferici dell'Assessorato regionale all' Agricoltura.

2. Qualora la Provincia risulti inadempiente nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, si procede a norma dell'art.2 -punto 6- della legge regionale 22.5.1985, n. 41, concernente norme in materia di delega delle funzioni amministrative.

ART. 9

(Concorso negli interessi sui prestiti)

1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli Istituti di credito, convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalla presente legge e dalla legge 15.10.1981, n. 590, così come modificata dalla legge 13.5.1985, n. 198.

ART. 10

(Difesa passiva delle colture)

1. I Consorzi di difesa delle produzioni intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non rientranti fra quelle elencate nel Decreto Ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15.10.1981, n. 590. L'elenco di tali colture sarà definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e dell'entità dei danni che hanno interessato l'agricoltura pugliese.
2. Per la difesa passiva delle colture individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i medesimi benefici previsti dalle leggi statali in materia, adottando le procedure in vigore per la difesa passiva delle colture riconosciute con decreto ministeriale. Tali benefici avranno entità decrescente ed inversamente proporzionale al valore della produzione assicurata, secondo i parametri che verranno stabiliti in sede di stipula della convenzione di cui al successivo comma.
3. La convenzione da stipulare fra le rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al Consorzio costituito a norma dell'art. 21 della legge 25.5.1970, n. 364, e l'Associazione regionale di cui al successivo art. 11 dovrà essere sottoposta al visto della Regione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Nelle more del riconoscimento dell'Associazione

regionale, i rapporti saranno intrattenuti con i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

4. Le calamità ammesse sono le seguenti: gelate, siccità, grandinate, alluvioni, forti neviccate, venti sciroccali.

ART. 11

(Associazione regionale dei Consorzi di difesa)

1. I Consorzi di cui all'art. 2 della legge regionale 3.2.82, n. 9, costituiscono l'Associazione regionale dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

2. Alla predetta Associazione è affidato il compito di coordinare l'attività dei Consorzi. Essa curerà, altresì, il coordinamento fra i Consorzi nell'attuazione di piani e di programmi, inerenti alla lotta attiva e passiva alle avversità atmosferiche, predisposti in applicazione di leggi nazionali e regionali.

3. I rapporti tra l'Associazione, i Consorzi e la Regione saranno disciplinati da apposito regolamento del Consiglio regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata dalla Associazione al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale all'Agricoltura che ne curerà l'istruttoria.

5. Alla domanda devono essere allegati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve prevedere:

a) nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza, tra gli altri, di:

- un dirigente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- un rappresentante nominato dall'Unione delle Province pugliesi;
- un docente della Facoltà di Agraria nominato dall'Università degli Studi di Bari;
- un docente della Facoltà di Fisica nominato dall'Università degli Studi di Bari;

b) nella composizione del Collegio sindacale la presenza, fra gli altri, di:

- due rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente.

6. Il riconoscimento viene concesso con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. Alle spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Associazione fanno fronte i Consorzi di difesa in base ai parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione stessa.

ART. 12

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le leggi regionali 11.4.1979, n. 19 e 10.12.1982, n.38.
2. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 15.10.1981, n. 590 e successive modificazioni.
3. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali e regionali.

ART. 13

(Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge 15.10.1981, n. 590 e successive modificazioni, si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal "Fondo di Solidarietà Nazionale" e stanziati nei Capitoli 0114030 e 0114050 del Bilancio di previsione 1990.
2. Per la concessione degli aiuti supplementari previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si farà carico ad apposito capitolo da istituire nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1991 e successivi.
3. Alla concessione dei benefici previsti dall'art. 10 della presente legge si provvederà con i fondi che annualmente saranno stanziati in bilancio al Capitolo 0114070.

4. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate saranno corri-
sposti ai Comuni e alle Province mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato al Capitolo 0113050 del bilancio di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Gilberto Selleri)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)

E' estratto del verbale della seduta del 15.3.1990 ed è conforme
al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGREARIO F.F.
F.to (dott. Gilberto Selleri)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)